

L'obbligo di trasparenza

Il cliente va informato già al primo incontro

Dalla Stp l'elenco dei soci professionisti e di capitale

Rosanna Acierno

■ Obbligo di trasparenza fin dal primo contatto con il cliente. Il regolamento sulle Stp (articolo 4 del Dm Giustizia 34/2013) impone alla società tra professionisti o multidisciplinare di informare - anche tramite il socio professionista - la controparte sul suo diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti. Pertanto deve essere consegnato al cliente l'elenco scritto sia dei soci professionisti, con l'indicazione dettagliata dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, e sia dei soci finanziatori (vale a dire i soci con finalità di investimento).

Occorre, inoltre, informare il cliente sulla possibilità che l'incarico conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale. Infine, sempre al momento del primo contatto, incombe in capo alla società l'onere di informare il cliente sulla esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra lo stesso cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci finanziatori.

L'atto scritto

In ogni caso, la prova dell'adempimento degli obblighi informativi e il nominativo del professionista o dei professioni-

sti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

In sostanza, è necessario che, prima di svolgere l'attività richiesta, anche la società professionale - come già accade per i singoli professionisti - provveda alla stesura di una scrittura privata che ha ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale da far sottoscrivere in duplice originale dal cliente anche per ricevuta di copia.

In particolare, tale documento - dopo aver riportato la data e il luogo dell'incontro, i dati anagrafici del cliente e del legale rappresentante della società - dovrà indicare in premessa che il cliente ha ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 4 del Dm 34/2013. In sostanza, in premessa, occorrerà precisare di aver informato il cliente sul suo diritto di scegliere uno o più soci professionisti cui far svolgere l'incarico professionale conferito alla società, sulla possibilità che tale incarico possa essere eseguito da ciascun socio professionista e sull'esistenza di una qualunque situazione di conflitto di interesse che possa essere determinata anche dalla presenza di soci non professionisti.

Dopo tali premesse, il cliente conferisce alla società professionale (o a uno o più professionisti da lui scelti) l'incarico. Nell'accettazione deve essere spiegato in dettaglio l'oggetto e

I PUNTI-CHIAVE



I dettagli da comunicare
La società (tra professionisti o multidisciplinare) deve informare fin dal primo contatto il cliente: sul diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata a uno o più professionisti da lui scelti; sulla possibilità che l'incarico sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; sull'esistenza di conflitti d'interesse tra cliente e società, determinate anche dalla presenza di soci di capitale

La composizione
La società deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti (con titoli o qualifiche) e di capitale

La dimostrazione
La prova degli obblighi di informazione deve risultare da un atto scritto

il compenso pattuito e i relativi termini di corresponsione. Inallegato andrà comunque riportato l'elenco scritto dei soci professionisti, con l'indicazione dettagliata per ciascuno di essi dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci finanziatori e dei collaboratori cui i soci professionisti potranno rivolgersi durante l'esecuzione dell'incarico ricevuto, sotto la propria direzione e responsabilità.

La tutela della privacy

Come in ogni altro documento di conferimento di incarico professionale, occorrerà poi riportare una clausola in cui si attesti che il cliente acconsente al trattamento dei dati personali da parte dei soci professionisti della società professionale e dei loro ausiliari/collaboratori, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003 (Codice della privacy). A tal proposito, sarà opportuno precisare con esattezza il socio o i soci professionisti che saranno i titolari e responsabili del trattamento dei dati personali.

L'antiriciclaggio

Un'ulteriore clausola dovrà, infine, precisare di aver informato il cliente sugli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti in capo ai professionisti in materia di antiriciclaggio attraverso la consegna di un'informativa ad hoc.

IL NODO TASSAZIONE

La forma societaria prescelta può risolvere il rebus fiscale

Benedetto Santacroce

■ Il trattamento fiscale e contributivo resta un rebus per le società tra professionisti. Il Dm Giustizia 34/2013 nulla dispone in merito dopo che già la norma primaria (articolo 10 della legge 183/2011) non aveva disciplinato tali aspetti. Mentre questo non si è verificato nel caso della riforma forense in quanto la delega conferita al Governo per disciplinare le aggregazioni tra legali (articolo 5, comma 2, lettera l, della legge 247/2012) fissa il criterio di qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali.

Se da una parte tale scelta ha il merito di chiarire a monte il trattamento fiscale e previdenziale dei redditi societari, dall'altro non tiene conto delle incompatibilità che questa classificazione può avere rispetto alla tipologia civilistica societaria che i professionisti scelgono.

Per precisione, la scelta degli avvocati si inserisce nel filone interpretativo che l'agenzia delle Entrate ha aperto con la risoluzione n. 18/E/2003 con cui aveva classificato, tra i redditi di lavoro autonomo, i redditi prodotti dalla società tra professionisti (anche in quel caso la società era tra avvocati), società realizzata sulla base del Dlgs 96/2001. In quel caso l'amministrazione finanziaria aveva raggiunto questa posizione partendo dalle

specifiche condizioni che erano imposte dallo statuto della specifica società e, in particolare, dal regime di responsabilità che il professionista assume nei confronti dei clienti e dei singoli incarichi assunti. In effetti, la soluzione adottata dall'amministrazione finanziaria tendeva a tenere distinti gli effetti civilistici della scelta societaria da quella fiscale derivante. La stessa Agenzia, in relazione sempre alle società tra professionisti ai sensi del Dlgs 96/2001, ha avuto modo di chiarire, in relazione a una società professionale di diritto inglese che i redditi che derivavano ai professionisti italiani da una ripartizione di utili derivanti dalla struttura inglese andavano correttamente inquadrati tra i redditi di capitale (risoluzione 80/E/2007), mentre i redditi prodotti dai professionisti in Italia andavano inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo.

Ora, però, le posizioni dell'Agenzia devono essere rilette in relazione al nuovo impianto normativo previsto dalla legge 183/2011 e verificare se si possono ancora considerare compatibili.

L'articolo 10 della legge 183/2011 e il decreto attuativo stabiliscono, in primo luogo, che è consentito la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali. Tale società, che svolgerà in via esclusiva l'attività professionale, può essere

costituita secondo i modelli societari regolati dal titolo V e VI del Codice civile. Pertanto la società potrà assumere anche la forma della società di capitali. I soci della società possono essere i professionisti iscritti agli ordini professionali, ma anche soggetti non professionisti per prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento. Dalle poche regole ricapitolate si comprende che l'impostazione della nuova società presenta notevoli relazioni con le forme societarie precedentemente disciplinate, se non in relazione al fatto che tra i soci possono partecipare, oltre a professionisti anche soci di capitale. Da questo punto di vista non sembrano del tutto incompatibili le posizioni assunte in passato dall'agenzia delle Entrate con cui si distinguono i redditi professionali con natura di redditi di lavoro autonomo, e quelli di partecipazione quali redditi di capitale. Certo, però, la scelta di mantenere in presenza di una società di capitali la sua tassazione ordinaria sembra più in linea con il modello societario prescelto.

Per le conseguenze previdenziali si potrebbe pensare di assoggettare a contributo i redditi comunque prodotti e il volume della società in base alle quote di partecipazione dei soci professionali.

L'ESECUZIONE



I paletti su ausiliari e sostituti

Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi - sotto la propria direzione e responsabilità - della collaborazione di ausiliari. Mentre la nomina di sostituti può avvenire solo per particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili.

L'iter

I nominativi dei sostituti e degli ausiliari del socio o dei soci professionisti devono essere comunicati per iscritto al cliente al momento del primo contatto, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno. In ogni caso, entro tre giorni dalla comunicazione, il cliente può comunque comunicare il proprio dissenso in merito. Tuttavia per aver valore il dissenso dovrà essere comunicato per iscritto alla società professionale.

Le responsabilità

Il socio professionista è responsabile civilmente per l'operato degli ausiliari e dei sostituti in base alle regole dell'articolo 1228 del Codice civile. Salva diversa volontà delle parti il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. La responsabilità penale è invece personale. Pertanto, gli ausiliari e i sostituti potranno essere chiamati personalmente a rispondere per eventuali reati commessi.

Ro. Ac.